

Bundesstraßgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: RP.2019.57

Decisione del 16 dicembre 2019

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali
Roy Garré, Vicepresidente,
Cornelia Cova e Patrick Robert-Nicoud
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. rappresentato dall'avv. Alexander Henauer,
Richiedente

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al
Principato del Liechtenstein

Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

Fatti:

- A.** Il 25 novembre 2010 le autorità giudiziarie del Principato del Liechtenstein hanno presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale a carico di B. e A. per titolo di truffa (§ 146 CP/FL), truffa aggravata (§ 147 CP/FL) e riciclaggio di denaro (§ 165 CP/FL). Tale procedimento è stato aperto dal Liechtenstein a seguito di una rogatoria del 26 marzo 2010 presentata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) nell'ambito di una sua inchiesta avviata contro i predetti per titolo di appropriazioni indebita, truffa, falsità in documenti e cattiva gestione in relazione all'attività svolta sotto la ragione sociale C. SA. Dagli atti è emerso che la società D. AG avrebbe versato EUR 750'000.– su una relazione intestata a E. Inc. presso la banca F. di Vaduz, valori che gli indagati, metà ciascuno, si sarebbero trasferiti su relazioni a loro intestate presso la medesima banca, disponendone parzialmente per coprire spese societarie e personali (v. RR.2019.324, act. 1.1).

Con la sua domanda l'autorità rogante postula, tra l'altro, la trasmissione del verbale d'interrogatorio di A. esperito nelle vie rogatorie in Italia nell'ambito del procedimento ticinese.

- B.** Con decisione di entrata in materia e di chiusura del 30 ottobre 2019, il MP-TI ha accolto la rogatoria, ordinando la trasmissione di svariati verbali d'interrogatorio concernenti entrambi gli indagati (v. RR.2019.324, act. 1.1, pag. 5 e seg.).
- C.** Il 29 novembre 2019 A. ha impugnato la decisione in questione, postulandone l'annullamento. Egli chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita, con nomina dell'avv. Alexander Henauer quale patrocinatore d'ufficio (v. act. 1).
- D.** Il 2 dicembre 2019 questa Corte ha inoltrato al ricorrente l'apposito formulario concernente la richiesta di assistenza giudiziaria, il quale è ritornato compilato alla medesima autorità il 13 dicembre seguente (v. act. 3).

Diritto:

1.

1.1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, la Corte dei reclami penali la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, essa le designa inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 1 PA).

1.2 Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. La precaria condizione dell'istante deve poter essere determinata sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Quest'ultime devono inoltre fornire un'immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua fortuna. Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un'immagine coerente e esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; HARARI/ALIBERTI, Commentario romando, 2011, n. 34 ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozessarmut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).

2. Nella fattispecie il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l'apposito formulario, indicando di avere un reddito mensile di EUR 800.– e un'auto marca Dodge Nitro del 2010 acquistata con km 150'000 per EUR 12'000.– (oggetto di un preavviso di fermo amministrativo per multe non pagate, v. RR.2019.329, act. 1.7), a fronte di spese di EUR 200.– per l'auto, EUR 300.– per la formazione dei figli e EUR 200.– per spese condominiali. Egli ha dichiarato inoltre di avere un debito di EUR 13'000.– nei confronti del fisco italiano (v. act. 3.1). Ora, a parte il documento riguardante il preavviso di fermo amministrativo di cui sopra e il saldo del suo conto postale (v. RR.2019.329, act. 1.6), egli non ha allegato nulla che possa attestare quanto dichiarato, nonostante il formulario di questa autorità renda attenti alle esigenze di completezza e di allegazione. Del resto, vi è anche una contraddizione fra quanto dichiarato dal suo patrocinatore secondo cui egli non lavorerebbe, e quanto da lui stesso affermato nell'apposito formulario, in cui figura comunque un reddito ma senza dire nulla della sua provenienza. Vista la lacunosità e contraddittorietà delle informazioni fornite dal ricorrente questo Tribunale si trova impossibilitato a valutare la richiesta presentata. Non potendo lo stato d'indigenza essere accertato, la domanda d'assistenza va respinta senza che si renda necessario esaminare la sussistenza del secondo requisito cumulativo delle possibilità di esito favorevole. Essa è da respingere

sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo patrocinatore, ragione per cui il ricorrente è invitato a versare alla cassa del Tribunale penale federale entro il 27 dicembre 2019 un anticipo delle spese presunte di fr. 4'000.-.

3. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA) e verranno prelevate pedissequamente al giudizio principale.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
2. La tassa di giustizia verrà prelevata pedissequamente al giudizio principale.
3. Il ricorrente è invitato a versare entro il 27 dicembre 2019 un anticipo delle spese di fr. 4'000.–.

Bellinzona, 16 dicembre 2019

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Vicepresidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Adv. Alexander Henauer

Informazione sui rimedi giuridici

Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricasazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).

Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defaticante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).